

Repertorio n. 25.527

Raccolta n. 14.132

**ATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta.

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Avanti a me Dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- **PISONI MARCO**, nato a Gorgonzola (MI), il giorno 25 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di Amministratore Unico, in rappresentanza della società

**"COGESER SERVIZI S.R.L."**

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, con socio unico, costituita in Italia, con sede legale a Melzo (MI), Via Martiri della Libertà n. 18, col capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, col codice fiscale e numero d'iscrizione 05941330960, ed al R.E.A. col numero 1860253, a quanto *infra* autorizzato in forza di delibera di assemblea del socio unico in data 14 settembre 2018 (*infra* meglio richiamata), il cui verbale è stato ricevuto da me Notaio al n. 24.907/13.718 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 17 settembre 2018 al n. 30187, Serie 1T;

- **BONOMELLI GIANLUIGI**, nato a Milano, il giorno 14 giugno 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di Amministratore Unico, in rappresentanza della società

**"COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L."**

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, con socio unico, costituita in Italia, con sede legale a Melzo (MI), Via Martiri della Libertà n. 18, col capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, col codice fiscale e numero d'iscrizione 05941350968, ed al R.E.A. col numero 1860254, a quanto *infra* autorizzato in forza di delibera di assemblea del socio unico in data 14 settembre 2018 (*infra* meglio richiamata), il cui verbale è stato ricevuto da me Notaio al n. 24.906/13.717 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 17 settembre 2018 al n. 30186, Serie 1T.

Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

**PREMESSO CHE**

a) le società **"COGESER SERVIZI S.R.L."** e **"COGESER SERVIZI**

Registrato All'Agenzia  
delle Entrate di  
Milano 1

Il 06/12/2018  
Al n. 41118  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

**IDRICI S.R.L.**" sono intenzionate a procedere alla fusione mediante incorporazione della società "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**" nella società "**COGESER SERVIZI S.R.L.**", e pertanto hanno predisposto il progetto di fusione, il quale è stato depositato presso le sedi di entrambe le società in data 21 giugno 2018, ed è stato depositato:

- dalla incorporante "**COGESER SERVIZI S.R.L.**", presso il registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 22 giugno 2018, protocollato in pari data al n. 277269/2018, ed è stato ivi iscritto in data 25 giugno 2018;

- dalla incorporanda "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**", presso il registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi in data 22 giugno 2018, protocollato in pari data al n. 277260/2018, ed è stato ivi iscritto in data 25 giugno 2018.

Il progetto di fusione viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**".

**b)** il capitale sociale di entrambe le società partecipanti alla fusione è interamente detenuto dal socio unico comune "**COGESER S.P.A.**", con sede in Melzo (MI), Via Martiri della Libertà n. 18, codice fiscale 08317570151, e che pertanto, in analogia a quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c., non è stato necessario:

**i)** aumentare il capitale sociale dell'incorporante, che in seguito alla fusione resterà invariato nel suo ammontare;

**ii)** indicare nel progetto di fusione le previsioni relative al rapporto di cambio delle partecipazioni, alle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante, ed alla data a partire dalla quale le nuove quote partecipano agli utili, ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c., numeri 3), 4) e 5);

**iii)** addivenire alla redazione della relazione degli amministratori e degli esperti, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2501 quinquies e 2501 sexies, c.c.;

**c)** il socio unico comune di entrambe le società coinvolte nella fusione ha espressamente rinunciato:

**i)** al decorso dei termini di cui agli artt. 2501 septies, comma 1, c.c. e 2501 ter, ultimo comma c.c.;

**ii)** alla redazione della relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501 quinquies, c.c., come consentito dall'ultimo comma del medesimo articolo;

**iii)** alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies, c.c., come consentito dall'ultimo comma di detto articolo;

**d)** le suddette società, quale documento contabile di riferimento, hanno utilizzato l'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in quanto il deposito del progetto di fusione presso la sede sociale è avvenuto il 21 giugno 2018;

**d)** le suddette società "**COGESER SERVIZI S.R.L.**" e "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**", nelle rispettive assemblee tenutesi in data 14 settembre 2018, con verbali ricevuti da me Notaio ai

numeri 24.907/13.718 ("**COGESER SERVIZI S.R.L.**") e 24.906/13.717 ("**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**") di repertorio, entrambi registrati all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 17 settembre 2018, rispettivamente ai numeri 30187 e 30186 Serie 1T, hanno approvato il suddetto progetto di fusione deliberando di fondersi mediante incorporazione della società "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**" nella società "**COGESER SERVIZI S.R.L.**";

**e)** entrambe le deliberazioni di fusione sono state regolarmente depositate ed iscritte al Registro delle Imprese e precisamente:

- la delibera della incorporante "**COGESER SERVIZI S.R.L.**" è stata depositata e protocollata al n. 393888/2018 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 17 settembre 2018, ed ivi iscritta in data 18 settembre 2018;

- la delibera della incorporanda "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**" è stata depositata e protocollata al n. 393893/2018 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 17 settembre 2018, ed ivi iscritta in data 18 settembre 2018;

**f)** nessuna opposizione è stata presentata nei termini di cui all'art. 2503 c.c. alle deliberazioni di fusione del 14 settembre 2018, sopra meglio richiamate, come i componenti **PISONI MARCO** e **BONOMELLI GIANLUIGI**, nelle loro rispettive qualità, da me Notaio richiamati sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiarano e confermano;

**Tutto ciò premesso e confermato,  
le parti stipulano quanto segue:**

**1)** Le società "**COGESER SERVIZI S.R.L.**" e "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**", come sopra rappresentate, si dichiarano fuse mediante incorporazione della società "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**" nella società "**COGESER SERVIZI S.R.L.**", in dipendenza delle rispettive deliberazioni del socio unico in data 14 settembre 2018, sopra richiamate.

A seguito della fusione verranno annullate le quote del capitale sociale della Società Incorporanda, non saranno assegnate quote in violazione del disposto di cui all'art. 2504 ter c.c. e non si procederà all'aumento del capitale sociale della Società Incorporante, né a conguagli in denaro.

**2)** Lo statuto della società incorporante, che trovasi allegato al progetto di fusione sotto la lettera "A", non subirà modifiche per effetto della fusione.

**3)** L'efficacia della fusione è differita al giorno 31 dicembre 2018.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, sia ai fini contabili che fiscali, a decorrere dal giorno primo gennaio dell'anno nel

quale la fusione avrà effetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2504 *bis*, comma tre c.c. e dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86.

4) Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi, né è riservato in favore dei medesimi alcun trattamento particolare; non sono inoltre previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Non ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2501 *bis* c.c.

5) Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla Società Incorporante tutti i beni mobili, gli atti, i documenti, depositi cauzionali od altro, polizze, contratti, conti attivi e passivi intestati o intitolati alla Società Incorporanda.

6) A seguito dell'efficacia della fusione come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le deliberazioni delle succitate assemblee del 14 settembre 2018 e vengono a cessare tutte le cariche della Società Incorporanda e decadono tutte le procure conferite dalla stessa.

7) Ai fini delle formalità presso i Pubblici Uffici il signor **BONOMELLI GIANLUIGI**, nella sua qualità di Amministratore Unico della società incorporanda, dichiara che nel patrimonio della predetta incorporata "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**" non vi sono beni immobili, beni mobili registrati, né partecipazioni societarie.

8) La società incorporata "**COGESER SERVIZI IDRICI S.R.L.**", come sopra rappresentata, autorizza irrevocabilmente la società incorporante "**COGESER SERVIZI S.R.L.**" a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento della società incorporata, qualunque atto, pratica e formalità necessari allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata.

Dichiara il componente che la presente fusione non comporta violazione di alcuna delle norme relative alla libertà di concorrenza.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali restano convenute a carico della società incorporante, la quale chiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro.

Ai fini della iscrizione nel repertorio notarile del presente atto si precisa che il patrimonio netto complessivo della Società Incorporanda, come risultante dal bilancio d'esercizio riferito al 31 dicembre 2017, è pari ad Euro 645.165,00 (seicentoquarantacinquemila centosessantacinque virgola zero zero).

Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza dell'allegato e perciò dispensano me Notaio dalla lettura del medesimo.

Il presente atto,

scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Occupi di tre fogli di carta, otto intere facciate e parte della presente nona.

F.to BONOMELLI GIANLUIGI

MARCO PISONI


FABIO GASPARE PANTE'

\* \* \* \* \*

ALLEGATO " A "  
AL N. 14132 DI RACCOLTA

**Cogeser Servizi S.r.l.**  
con Socio Unico  
Via Martiri della Libertà n. 18  
20066 – Melzo (MI)  
Registro delle Imprese di Milano  
REA n. 1860253  
C.F. 05941330960  
Partita IVA 05941330960  
Capitale Sociale €.100.000 i.v

**Cogeser Servizi Idrici S.r.l.**  
con socio unico  
Via Martiri della Libertà n. 18  
20066 – Melzo (MI)  
Registro delle Imprese di Milano  
REA n.1860254  
C.F. 05941350968  
Partita IVA 05941350968  
Capitale Sociale €.100.000 i.v.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Progetto unitario di fusione**  
  
**della società Cogeser Servizi Idrici S.r.l.**  
  
**nella società Cogeser Servizi S.r.l.**  
  
**(ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.)**

*[Handwritten signature]*

Melzo (MI), 21 Giugno 2018

*[Handwritten signature]*

Gli organi amministrativi della società Cogeser Servizi S.r.l. ("Servizi" o "Società Incorporante") e della società Cogeser Servizi Idrici S.r.l. ("Idrici" o "Società Incorporanda") hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione di Cogeser Servizi Idrici S.r.l. in Cogeser Servizi S.r.l.

#### 1. Premessa

Cogeser Servizi S.r.l. e Cogeser Servizi Idrici S.r.l., sono società con il medesimo socio unico e caratterizzate dalla natura e dagli scopi sociali, funzionali alla gestione di servizi rivolti al territorio locale della cosiddetta zona denominata "Martesana"


Ed infatti:

- operano ed hanno operato a favore sostanzialmente, salvi limitatissimi casi, dei residenti e delle aziende ubicate nel territorio che interessa un'area geografica omogenea e segnatamente il sub-Ambito Orientale della Provincia di Milano;
- hanno erogato ed erogano servizi e più precisamente: Cogeser Servizi Idrici esercitando la gestione del servizio idrico integrato, ora ceduto, mentre Cogeser Servizi, essendo società multiservizi, operando principalmente nel settore della gestione del servizio di teleriscaldamento e di gestione di impianti fotovoltaici.

Su tali presupposti:

- in ottemperanza alla sopraggiunta normativa di settore che, sin dalle previsioni di cui ai commi 611 e segg. dell'art. 1 della Legge 190/2014, ed ora con il T.U. Partecipate (D.Lgs 175/2016 ed in particolare articoli 20 e 24), con contenuti di espressa prescrizione, incentiva e privilegia l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione, delle Società pubbliche soprattutto aventi omogeneità di compagine sociale;
- nonché, in ogni caso e coerentemente, in considerazione dei benefici che l'integrazione in un'unica società dei differenti servizi erogati porta in termini di razionalizzazione e sinergia gestionale, con correlati risparmio di costi ed incremento dell'efficienza a favore degli utenti che beneficiano dei servizi erogati;

le Società si sono, infine, determinate all'individuazione, strutturazione ed attuazione di un percorso procedimentale di razionalizzazione che possa portare all'esistenza di un unico Soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria.



**2. Società partecipanti alla fusione**

**a. Società Incorporanda**

Cogeser Servizi Idrici S.r.l.

- Sede in Melzo (MI), via Martiri della Libertà n.18
- Capitale sociale di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), interamente versato.
- Società iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05941350968, R.E.A. n. 1860254.

La seguente tabella indica la ripartizione del capitale sociale della società, alla data del Progetto di Fusione e secondo le risultanze del libro soci:

<u>Socio</u>	<u>Quota</u>	<u>Valore Nominale</u> <u>(totale)</u>	<u>% sul capitale</u> <u>sociale</u>
Cogeser S.p.A.	€. 100.000,00	€. 100.000,00	100,00%
<b>Totale</b>	<b>€. 100.000,00</b>	<b>€. 100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

precisandosi che detto capitale sociale di euro 100.000,00 spettante all'unico socio non è gravato da alcun diritto reale sulle quote costituenti il capitale sociale.

**b. Società Incorporante**

Cogeser Servizi S.r.l.

- Sede in Melzo (MI), via Martiri della Libertà n.18
- Capitale sociale di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), interamente versato.
- Società iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05941330960, R.E.A. n. 1860253.

La seguente tabella indica la ripartizione del capitale sociale della società, alla data del Progetto di Fusione e secondo le risultanze del libro soci:

<u>Socio</u>	<u>Quota</u>	<u>Valore Nominale</u> <u>(totale)</u>	<u>% sul capitale</u> <u>sociale</u>
Cogeser S.p.A.	€. 100.000,00	€. 100.000,00	100,00%
<b>Totale</b>	<b>€. 100.000,00</b>	<b>€. 100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

precisandosi che detto capitale sociale di euro 100.000,00 spettante all'unico socio non è gravato da alcun diritto reale sulle quote costituenti il capitale sociale.

**3. Statuto della società incorporante e modifiche statutarie da effettuare nell'ambito dell'operazione di fusione**

Il testo dello statuto della Società Incorporante Cogeser Servizi S.r.l. che viene allegato al presente Progetto di Fusione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato *sub* n. 1), non riporterà modifica alcuna sia perché non sussistono i presupposti per il concambio di quote/azioni, trattandosi

*Handwritten signature and notes on the right margin.*



di fusione ove il socio unico è il medesimo, sia in quanto non determina in capo alla società incorporante un ampliamento dell'oggetto sociale.

#### **4. Bilanci d'esercizio di riferimento**

Ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, la fusione sarà attuata, per entrambe le società, sulla base dei rispettivi Bilanci d'esercizio chiusi alla data del 31 Dicembre 2017, senza predisposizione della situazione patrimoniale infrannuale, essendo gli stessi stati chiusi non oltre dei mesi prima del giorno del deposito presso la sede del presente progetto di fusione, che avverrà in data odierna.

#### **5. Rapporto di concambio**

Poiché il socio unico della Società Incorporante ed il socio unico della Società Incorporanda è il medesimo, si precisa che non si rende necessaria la determinazione del rapporto di cambio ai sensi dell'art.2501-*sexies* del Codice Civile. Conseguentemente, a seguito della fusione, non si procederà ad effettuare alcun aumento di capitale sociale.

#### **6. Modalità di assegnazione delle quote della Società Incorporante "Servizi" attribuite ai soci della incorporanda "Idrici"**

Trattandosi di società con compagine sociale identica (unico socio 100% Cogeser S.p.A.), non sarà necessario determinare alcun rapporto di cambio e quindi si potrà non dar luogo ad alcun aumento di capitale sociale nella società incorporante. L'operazione comporterà il trasferimento dell'intero patrimonio della società "Idrici" nella società "Servizi".

La Società Incorporante procederà al perfezionamento della fusione nelle seguenti modalità:

- in conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC n. 4, la società incorporante "Servizi" riceverà tutte le attività e passività della incorporanda "Idrici";
- il capitale sociale di "Servizi" rimarrà inalterato a seguito dell'operazione di fusione, mentre il patrimonio netto risulterà pari alla sommatoria dei patrimoni netti della Società Incorporante e Società Incorporanda;
- Qualora, a seguito dell'operazione di fusione, dovesse emergere la presenza di eventuali riserve in sospensione di imposta per le quali risultasse necessaria la ricostituzione, la stessa avverrà nel rispetto della normativa vigente.

L'esatto ammontare dei valori verranno determinati in sede di stipula dell'atto di fusione.

**7. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni della Società Incorporante assegnate in concambio**

Come indicato in precedenza, non avrà luogo alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante e conseguentemente non ci saranno quote di nuova emissione.

**8. Data di decorrenza degli effetti della fusione**

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti giuridici della fusione nei confronti di terzi, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prevista dall'art. 2504 del Codice Civile.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, numero 6, del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio sociale (1/1) in cui la fusione avrà efficacia verso i terzi. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione, come consentito dall'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.


Come in precedenza già indicato, "Servizi" provvederà a rilevare tutte le attività e le passività della "Idrici" al momento di effetto dell'operazione di fusione; l'operazione avverrà nella modalità contabile denominata "a saldi aperti", la quale comporterà la rilevazione in "Servizi" sia delle voci di Stato Patrimoniale, che di Conto Economico della "Idrici".

**9. Semplificazioni della procedura di fusione**

Ai sensi dell'art.2505 cod. civ. non è necessario includere nel progetto di fusione le informazioni richieste ai numeri 3), 4), e 5) del comma 1, art. 2501-ter cod. civ., né redigere le relazioni di cui agli artt.2501-quinquies e sexies cod. civ. perché si tratta di una fusione semplificata in quanto tutte le società partecipanti sono interamente controllate dall'unico socio "Cogeser S.p.A."

**10. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non è previsto alcun trattamento particolare per categorie di azioni ai soci e non risultano emessi titoli diversi dalle azioni.



*Samuele*

**11. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della società incorporante, eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero connessi e/o conseguenti alle operazioni previste nel presente progetto.


\*\*\*\*

Melzo, 21 Giugno 2018

**Cogeser Servizi Idrici S.r.l.**  
L'Amministratore Unico

  
(Gianluigi Bondielli)

**Cogeser Servizi S.r.l.**  
L'Amministratore Unico

  
(Marco Pisoni)

Allegati

1. Statuto sociale della Società Incorporante Cogeser Servizi S.r.l. post fusione.

Allegato "A" al n. 12.368 di Raccolta

**STATUTO**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "COGESER Servizi S.r.l."

**Articolo 2**

La società ha sede legale in Melzo.

Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci volontario tenuto dalla società.

**Articolo 3**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.


**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 4**

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) gestione ed esercizio di impianti di illuminazione, ivi compresa la gestione di impianti semaforici;
- b) servizio energia, comportante le attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti finalizzati al riscaldamento per usi civili e industriali, ivi comprese le eventuali attività ausiliarie riferite alla realizzazione e gestione di impianti tecnologici avanzati nonché di impianti di condizionamento e di riscaldamento di immobili, ivi incluse le attività manutentive su impianti termici riconducibili al c.d. servizio post-contatore;
- c) gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, nonché esecuzione di interventi su vetture in sosta pericolosa o di intralcio alla circolazione;
- d) gestione, nei limiti consentiti dalla legge, del sottosuolo, con particolare riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastrutture per sottoservizi di ogni genere, ai fini dell'utilizzazione razionale del sottosuolo stesso;
- e) gestione dei bagni pubblici, di impianti sportivi in genere e di attività connesse o di supporto;
- f) gestione dei servizi cimiteriali e delle attività connesse;
- g) gestione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;
- h) gestione del servizio di spazzamento neve;
- i) prestazione di servizi in favore di eventuali controllate, controllanti e/o collegate, ivi compresi: i servizi amministrativi e gestionali in genere; la gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa, dei distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di



Handwritten signature.

Handwritten signature.

altri servizi logistici; il deposito e/o la gestione del magazzino per le società del gruppo;

l) la manutenzione delle strade, anche mediante il posizionamento di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, nonché la realizzazione e manutenzione di marciapiedi; l'amministrazione degli stabili; la gestione del verde, quale, tra l'altro, la potatura o l'abbattimento di alberi e piante; l'arredo urbano;

m) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento e la trasformazione dei vettori energetici in applicazioni civili ed industriali finalizzate all'utilizzo razionale dell'energia e alla mitigazione degli impatti ambientali, con specifico e non esclusivo riferimento alla produzione, distribuzione e commercializzazione di energia termica;

n) servizi innovativi di mobilità che consentano l'uso collettivo degli automezzi (c.d. car sharing);

o) presentazione alle imprese ad alle pubbliche amministrazioni di servizi di consulenza energetica tipici delle E.S.C.O. (Energy Service Companies) tra cui: diagnosi energetica; studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico; progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; progettazione e realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui lampade ad efficientamento energetico (LED); servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di FTT (Finanziamento Tramite Terzi) o Project Financing nel settore del risparmio energetico.

In via non prevalente ed ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

1) utilizzare contributi liberamente erogati da Enti Pubblici e da privati;

2) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico) nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare (con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare) in relazione agli scopi sociali;

3) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale ed anche a favore di terzi partecipati (ma non nei confronti del pubblico);

4) assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie, in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale (ma non ai fini del collocamento al pubblico);

5) contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine.

E' espressamente escluso lo svolgimento di attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi.

### TITOLO III

## SOCI - CAPITALE SOCIALE

### Articolo 5

Il capitale sociale é di Euro 100.000,00. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

### Articolo 6

#### (Diritto di voto)

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

### Articolo 7

#### (Trasferimento partecipazioni-Gradimento)

Il trasferimento delle partecipazioni sociali è subordinato all'espressione del preventivo gradimento di una maggioranza degli altri soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale.

Nel caso di cui al precedente comma: il socio interessato ad alienare deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la decisione di trasferire la propria partecipazione, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto ed ogni altra utile indicazione; l'organo amministrativo provvede, con lettera raccomandata A/R indirizzata a ciascuno degli altri soci, ad informarli ed a richiedere il loro gradimento. I soci interpellati comunicano all'organo amministrativo il proprio gradimento o meno con lo stesso mezzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di mancata risposta entro detto termine, il gradimento s'intende ad ogni effetto concesso.

Nel caso in cui sia concesso il gradimento, il socio alienante può procedere al trasferimento entro 30 giorni dal giorno in cui ha avuto la relativa notizia, comunicando poi l'avvenuto trasferimento e le sue condizioni ai soci stessi.

### Articolo 8

#### (Mancato gradimento)


In considerazione di quanto previsto al precedente art. 7, ciascun socio ha diritto di recedere dalla società e si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 c.c. e dell'articolo 10 del presente statuto.

### Articolo 9

#### (Esclusione)

L'esclusione del socio si verifica ove il socio, senza il preventivo consenso di tutti gli altri soci, eserciti direttamente od a mezzo di soggetti interposti un'attività concorrente con quella della società. Si considerano in ogni caso soggetti interposti le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione al capitale, indipendentemente dall'entità della stessa, o abbia diritto alla nomina di amministratori.

Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione



prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i Soci in Assemblea per deliberare l'esclusione.

Tale delibera è immediatamente comunicata, anche per iscritto, al socio escluso ed ha effetto al ricevimento della comunicazione

Il termine di 180 giorni per la liquidazione della partecipazione al socio escluso decorre dalla data in cui l'esclusione è divenuta definitiva con la comunicazione al socio escluso. Per la determinazione del valore della partecipazione si applica quanto stabilito dal terzo comma dell'art.2473 c.c. fermo restando quanto disposto dal successivo art.2473 bis.

#### **Articolo 10**

##### **(Recesso)**

1. Ferme le altre ipotesi di legge, ha diritto di recedere dalla Società il Socio che non abbia consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione, fusione e/o scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, la eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, a norma dell'art. 2468, c. 4, c. c..

Il diritto di recesso può inoltre essere esercitato da ciascun Socio nel caso indicato nel precedente articolo 8.

2. Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci o degli Amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

3. Nella comunicazione di recesso devono essere indicati: la generalità del Socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della Partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato ed acquista efficacia nel giorno in cui la comunicazione perviene alla Sede Legale della Società.

5. Le Partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revochi la delibera che

lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

**TITOLO IV  
ORGANI DELLA SOCIETA'**

**CAPO I  
GLI ORGANI**

**Articolo 11**

Sono organi della società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**CAPO II  
L'ASSEMBLEA  
Articolo 12**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, fermo restando quanto previsto in tema di gradimento dal precedente articolo 7.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede o il recapito risultante dal libro soci.


Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive. Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza di legge con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori; deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea: la modificazio-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P." or similar, written over a horizontal line.

A long, vertical handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P." or similar, written over a horizontal line.



ne dell'atto costitutivo e dello statuto; lo scioglimento della società, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri; l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo; la nomina e la revoca dei componenti dell'organo di controllo; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo; le deliberazioni inerenti le autorizzazioni di cui al successivo articolo 21.

Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'organo amministrativo o dall'organo di controllo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

#### **RAPPRESENTANZA**

##### **Articolo 13**

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società.

La rappresentanza non può esser conferita né agli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori, membri dell'Organo di Controllo e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

#### **PRESIDENZA E SEGRETARIO**

##### **Articolo 14**

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

#### **FORMA E VERBALE**

##### **Articolo 15**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condi-

zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

### CAPO III

#### L'ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Articolo 16

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da cinque membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.


L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni presenza oltre che di corrispondere trattamenti di fine mandato. È possibile la corresponsione di premi di risultato solo se deliberati prima dello svolgimento della relativa attività.



Handwritten signature and a horizontal line.

Handwritten signature.

In caso di nomina di Amministratore Delegato, il relativo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento e senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti, e può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge applicabili, i propri poteri ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

#### **Articolo 18**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purchè sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta -con l'indicazione delle materie da trattare- da due consiglieri o dall'Organo di Controllo (se collegiale, su richiesta del Presidente).

#### **Articolo 19**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o con telefax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e componente dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i consiglieri e tutti i membri effettivi dell'Organo di Controllo in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri in carica dell'Organo di Controllo, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

#### Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

#### Articolo 21

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo deve sottoporre a preventiva autorizzazione dell'assemblea, ai sensi per gli effetti dell'art. 2479 primo comma c.c., le decisioni riguardanti:

- l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie o aziende o rami di azienda;
- gli acquisti e cessioni immobiliari di qualsiasi importo;
- gli acquisti e cessioni di macchinari, attrezzature e materiali il cui valore ecceda complessivamente i Euro 50.000,00 (cinquantamila);
- le decisioni in merito a nuove aree strategiche di affari per lo sviluppo della società;
- la stipula di contratti tra la società ed uno dei soci (o società del gruppo di uno dei soci, per tale intendendosi le società controllanti, controllate, o sottoposte a comune con-



trollo);

- l'approvazione del business plan e del budget annuali;
- l'effettuazione di investimenti, l'assunzione di finanziamenti, la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni per importi superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila), non previsti nel budget annuale;
- le locazioni immobiliari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e locazioni finanziarie immobiliari;
- il preventivo gradimento per la nomina del Direttore Generale e le relative attribuzioni;
- l'approvazione della pianta organica del personale;
- incarichi professionali e/o di collaborazione eccedenti l'importo annuo di Euro 20.000,00 (ventimila);
- il benessere sugli accordi integrativi aziendali.

La mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'assemblea potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

#### **CAPO IV**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

###### **Articolo 22**

L'Assemblea nomina l'organo di controllo, costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, o il revisore.

Ad essi spettano le competenze ed i poteri loro attribuiti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

E' consentito l'intervento alle riunioni del collegio sindacale mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Il compenso da corrispondere ai componenti dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.

#### **CAPO V**

##### **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

###### **Articolo 23**

La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.

**TITOLO V  
BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 24**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 25**

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

**Articolo 26**

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

**TITOLO VI**

**LIBRO SOCI VOLONTARIO**

**Articolo 27**

Il libro soci previsto nei presenti patti sociali è un libro soci volontario istituito dalla società. Il libro soci, per quanto non previsto dai presenti patti sociali, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'art. 2218 c.c.; esso è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la tenuta ad uno dei suoi componenti.


Nel libro dei soci devono essere indicati per ciascun socio:  
a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale, codice fiscale, domicilio e, se del caso, numero di fax ed indirizzo di e-mail; b) entità della quota posseduta, con indicazione dei versamenti effettuati; c) ogni variazione intervenuta nei dati di cui ai precedenti punti a e b; d) gli atti comportanti ogni forma di disposizione delle quote di capitale.

Le annotazioni da eseguirsi sul libro soci ai sensi della lettera d) del comma che precede, sono effettuate previa esibizione alla società dell'atto relativo e della ricevuta di suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è a tutti gli effetti l'indirizzo dello stabile risultante dal libro dei soci.

Fermo il necessario preventivo deposito presso il Registro delle Imprese competente ex art 2470 c.c., ogni atto di disposizione delle quote di capitale ha effetto nei confronti della società soltanto dal momento in cui viene annotato nel libro dei soci.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.



**TITOLO VII**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 28**

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONE FINALE**

**Articolo 29**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per allegato:

F.to MARCO PISONI

FABIO GASPARE PANTE'

\* \* \* \* \*

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale, conservato fra i miei atti.

Consta di 23 (ventitre) facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, sei dicembre duemiladiciotto.